

In difetto di intesa sessuale tra i coniugi è legittimo l'abbandono dalla casa familiare

A carico del marito anche l'obbligo di versare un mantenimento di € 2500,00 mensili.

Cassazione, Sezione I^a 31 maggio 2012, n. 8773

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16/03/2009 il Tribunale di Bari dichiarava la separazione personale dei coniugi , rigettando le rispettive domande di addebito e determinando in Euro. 2.500,00 mensili l'assegno di mantenimento per la moglie. Proponeva appello il ... , chiedendo pronunciarsi l'addebito per la moglie ed escludersi l'assegno a favore di questa o, in subordine, ridursi notevolmente il suo importo. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l'... chiedeva il rigetto della impugnazione e proponeva appello incidentale, in punto addebito della separazione al marito e in punto assegno, chiedendone l'elevazione dell'importo. La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 16luglio- 21 settembre 2010, rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza impugnata Ricorre per cassazione il ... Resiste, con controricorso, e propone ricorso incidentale l'... Resiste, con controricorso al ricorso incidentale, ilEntrambe le parti hanno depositato memoria per l'udienza.

Motivi della decisione

... omissis

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. con il quinto violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 146, 156 c.c., in punto abbandono della casa familiare effettuato dalla moglie, quale motivo di addebito.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente collegati, e vanno rigettati, siccome infondati.

Lamenta in particolare il ricorrente che, sul punto, il giudice a quo non abbia fornito alcuna motivazione, richiamandosi a quella di primo grado. Si può consentire in linea generale con quanto afferma il ricorrente, secondo del resto, giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. N. 2268/06 e 15483/08), per cui va cassata la sentenza di appello ove la motivazione, formulata in termini di mera e generica adesione alla pronuncia di primo grado, non consenta il controllo del procedimento logico utilizzato dal giudice stesso circa l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Ma, nella specie, seppur in forma sintetica la motivazione della sentenza impugnata

da palesemente conto delle ragioni per cui essa stessa si conforma a quella di primo grado: si afferma infatti insussistente la violazione di obbligo matrimoniale da parte dell'..., in quanto l'abbandono della casa familiare appariva determinato da giusta causa, debitamente comprovata e consistente nella mancata realizzazione tra le parti di una intesa sessuale "serena e appagante", richiamandosi correttamente al riguardo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa corte (per tutte, Cass. N. 17056 del 2007). Per dimostrare il suo assunto, il ricorrente finisce in sostanza per introdurre profili di fatto (la riconducibilità alla moglie di problematiche sessuali, stante la sua grave indisponibilità e non "recettività" così da determinare essa sola la crisi della coppia), profili evidentemente insuscettibili di valutazione e controllo in questa sede. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c., con il settimo vizio di motivazione in punto assegno di mantenimento.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente perché strettamente collegati, e vanno rigettati in quanto infondati.

Si può, ancora una volta, consentire con il ricorrente quando afferma, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale ampiamente consolidato presso questa Corte, che l'assegno di mantenimento, disposto in sede di separazione è idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita comparabile con quello da lui goduto in costanza di matrimonio (tra le altre, Cass. N. 6864/2009). Ma è altrettanto vero che le attuali condizioni economiche dei coniugi ed il divario tra esse possono configurarsi come indice del tenore di vita goduto durante il matrimonio (per tutte, Cass. n. 2156 del 2010). E il giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, considera il reddito del ..., durante la presente procedura sulla base delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2008, a fronte del più modesto reddito della moglie, confermando pertanto, in punto assegno, le statuizioni del primo giudice.

Va pertanto conclusivamente rigettato il ricorso principale.

Quanto al ricorso incidentale, esso va dichiarato inammissibile per violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c..

... omississ ...

Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.